

Città di Frosinone



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

SOMMARIO

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 Norme di riferimento
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Obblighi per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Dichiarazione di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Limitazioni e divieti

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo

Art. 23 Criteri per la graduazione e determinazione del canone

Art. 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Art. 25 Modalità di applicazione del canone

Art. 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Art. 27 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone

Art. 28 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

Art. 30 Esenzioni

Art. 31 Dichiarazioni e versamento del canone

Art. 32 Rimborsi

Art. 33 Mercati e fiere

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 Gestione del servizio

Art. 35 Impianti di proprietà del Comune. Superfici

Art. 36 Canone sul servizio affissioni

Art. 37 Tariffe e maggiorazioni

Art. 38 Riduzione del canone

Art. 39 Esenzioni dal canone

Art. 40 Modalità per il servizio affissioni

Art. 41 Affissione diretta su spazi privati

Art. 42 Affissioni abusive

Art. 43 Vigilanza

Art. 44 Norme transitorie

PARTE QUARTA DISCIPLINA DEL SERVIZIO AFFISSIONI DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SU SPAZI COMUNALI

Art. 43 Ambito di applicazione

Art. 44 Luoghi di affissione

- Art. 45 Modalità di affissione e defissione
- Art. 46 Acquisizione spazi pubblici e pagamento del canone
- Art. 47 Divieto di pubblicità
- Art. 48 Sanzioni amministrative

PARTE QUINTA

REGIME TRANSITORIO E FINALE

- Art. 49 Vigilanza
- Art. 50 Norme transitorie

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Frosinone, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), entro il centro abitato, devono essere precedute da una autorizzazione/concessione del Comune.
Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori del centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada.

4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate - autorizzate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche.
10. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. In mancanza di tale comunicazione si applica la prevista sanzione.

Articolo 3

Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione ed è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, nei seguenti casi:
- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi, gli impianti sportivi, i centri commerciali, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) pubblicità relativa a vendita e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta sulla proprietà privata e/o condominiale (mura, ringhiere, balconi, terrazzi, recinzioni) e purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) pubblicità effettuata con striscioni di formato non superiore a mq. 3, a condizione che essi vengano installati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e in aderenza, per tutta la loro superficie, al manufatto sul quale sono collocati, che non vengano installati in corrispondenza di intersezioni e che vengano comunicate le caratteristiche del manufatto (dimensioni, foto del punto di collocazione, periodo di esposizione, bozzetto), oltre alla dichiarazione di diretta assunzione di responsabilità relativamente alla corretta installazione e alla manutenzione ordinaria dello striscione e alla dichiarazione di estraneità del Comune a qualsiasi onere ed implicazione; in caso di mancata comunicazione dell'esposizione degli striscioni o di omessa comunicazione anche di uno solo dei dati richiesti (dimensioni, foto del punto di collocazione, periodo di esposizione, bozzetto, assunzione di responsabilità, idonea installazione, così come prevista dal presente articolo), gli striscioni saranno considerati abusivi a tutti gli effetti;
 - d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine;
 - e) pubblicità effettuata all'esterno o all'interno di mezzi pubblici o di veicoli;
 - f) pubblicità sonora;
 - g) pubblicità effettuata con vetrofanie e simili collocate sulle porte d'ingresso, sulle vetrine, su bacheche;
 - h) targhe professionali non aventi superficie superiore a cm.50x60;
 - i) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada;
 - l) volantinaggio.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. L'installazione dei mezzi pubblicitari, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, nonché di targhetta identificativa, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione, pena la decadenza della stessa, contestualmente al pagamento del canone.
5. Nell'effettuazione della pubblicità conto terzi, se lo spazio pubblicitario dei cartelli non è stato ancora attribuito, il titolare del mezzo è comunque tenuto all'installazione del relativo pannello pubblicitario del

formato autorizzato, completandolo con messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso (per es. “ spazio libero” o “ per questa pubblicità rivolgersi a...” ecc.) ed è tenuto al pagamento della relativa imposta di pubblicità. In ogni caso, sul suddetto pannello non possono comparire riferimenti di altri soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la revoca dell'autorizzazione”.

In ogni caso, sul suddetto pannello non possono comparire riferimenti di altri soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e la revoca dell'autorizzazione.

Non è consentito, ai titolari di autorizzazioni pubblicitarie, cedere in uso a terzi, anche in via temporanea, i propri impianti pubblicitari, né è consentito che il titolare dell'autorizzazione esponga sui propri impianti messaggi di qualsiasi natura riferiti ad operatori del settore pubblicitario.

6. Su richiesta motivata del soggetto interessato, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, potrà essere concessa un'eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali il provvedimento in ogni caso decade.

7. Le autorizzazioni emesse dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità.

8. Le autorizzazioni sono strettamente personali e non possono essere cedute se non nei casi di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società.

9. In caso di contenzioso aperto con l'Ente, il richiedente non riceverà nuove autorizzazioni fino alla definizione del contenzioso stesso.

Articolo 4

Norme di riferimento.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 3 del 25/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune, utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente e messi a disposizione sul sito del Comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la domanda soggetta ad imposta di bollo e sottoscritta dal titolare di impresa o dal legale rappresentante, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi ed altri manufatti aventi carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione di un bozzetto quotato in scala 1:20 o 1:50 del mezzo e messaggio pubblicitario da esporre, con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato e dell'esatta ubicazione oltre all'autodichiarazione di stabilità redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
7. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
8. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
9. La procedura dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intende apportare al mezzo pubblicitario già autorizzato.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui il Comune inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione, ovvero qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi o di altri enti.
3. Le pratiche saranno sottoposte all'esame del Comune in ordine cronologico di acquisizione al protocollo.
4. Per le pubblicità temporanee e per le variazioni del messaggio pubblicitario, le richieste devono essere prodotte almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esposizione della pubblicità.
5. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di insegne, dovrà essere eseguito il versamento relativo alle spese di istruttoria determinato in € 50,00 e del quale non potrà essere pretesa la restituzione qualunque sia l'esito della domanda.
7. Le spese di istruttoria relative alle richieste di installazione dei segnali direzionali, sono stabilite in € 20,00 per ogni impianto.
8. Le spese di istruttoria relative alle transenne parapedonali sono stabilite in € 50,00 per ogni via ove viene richiesta l'installazione.
9. Le spese di istruttoria relative ai cartelli stradali, sono stabilite in € 50,00 per ogni cartello. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad insegne unitamente a segnali direzionali, il versamento dei diritti sarà di € 50,00 per le insegne + € 20,00 per ogni segnale direzionale; se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad insegne unitamente a cartelli pubblicitari, il versamento dei diritti sarà di € 50,00 per le insegne + € 50,00 per ogni cartello pubblicitario; se la richiesta di autorizzazione si riferisce a segnali direzionali unitamente a cartelli pubblicitari, il versamento dei diritti sarà di € 20,00 per ogni segnale direzionale + € 50,00 per ogni cartello pubblicitario.
10. Gli importi di cui ai commi precedenti, potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
11. Qualora le istanze non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse saranno conseguentemente archiviate.

Articolo 8

Conclusione del procedimento.

1. L'ufficio competente, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo con provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego, entro 60 giorni dalla richiesta.

Articolo 9

Obblighi per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'Ente della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. Relativamente alla esposizione di affissioni concernenti gli spettacoli viaggianti, il Comune dispone a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione di Euro 1.000,00 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi, anticipatamente, nelle casse del Comune, che ne rilascerà ricevuta, e che sarà restituita in assenza di violazioni; in difetto, il Comune avrà possibilità di rivalersi per le relative competenze tributarie e sanzionatorie.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario.

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- 3. In caso di mancato utilizzo del suolo pubblico, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
- 4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, con esclusione delle insegne di esercizio e delle altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del piano generale degli impianti, dovrà essere saldamente fissato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero e data dell'autorizzazione;
 - d) data di scadenza.
 - e) nome della strada e relativo civico – chilometrica.
- I dati riportati sulla suddetta targhetta devono essere sempre ben visibili.
- La targhetta di cui sopra, deve essere sostituita ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Il Comune potrà revocare l'autorizzazione degli impianti pubblicitari anche nei seguenti casi:
 - a) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a documenti ed elaborati tecnici alterati o non rispondenti al vero;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie alla documentazione approvata, senza aver conseguito, per detta variante, la prescritta preventiva autorizzazione;
 - c) a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune;
 - d) in ogni caso, il provvedimento di revoca non preclude l'applicazione delle previste sanzioni per il mancato o tardivo pagamento e l'attivazione dei procedimenti esecutivi per il recupero del credito.
 - e) a seguito di emissione di due sanzioni relative alla variazione del messaggio pubblicitario non autorizzata dall'Ente.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'esposizione pubblicitaria entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove il titolare del mezzo non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo.
6. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
7. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
8. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto da presentare al protocollo dell'Ente o tramite pec, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
9. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti e le relative sanzioni. In difetto di pagamento entro il termine normativamente previsto, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.
 - c) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati, completi del messaggio pubblicitario, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. In caso di inottemperanza dell'interessato, il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni - esposizioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Il titolare dell'autorizzazione di mezzi pubblicitari è tenuto alla rimozione degli impianti abusivi la cui presenza ostacoli l'installazione degli impianti richiesti dal medesimo; i cartelli abusivi rimossi saranno depositati, previa comunicazione al proprietario dei manufatti, presso i locali dell'ufficio tecnico comunale per un periodo massimo di sei mesi dalla data della suddetta comunicazione, trascorsi i quali saranno smaltiti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività (cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione società) in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare la richiesta di voltura dell'autorizzazione-concessione mediante comunicazione all'ufficio competente, non oltre 30 giorni dal trasferimento allegando copia dell'atto notarile.
3. In caso di variazione, anche di uno solo degli elementi contenuti nella precedente autorizzazione-concessione, necessita richiedere nuova autorizzazione-concessione, con conseguente nuova imposizione tributaria.
4. Nella domanda di subentro devono essere indicati anche gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività.
5. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

7. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che non intervenga revoca da parte del Comune tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico

Articolo 18

Limitazioni e divieti

1. Per le insegne luminose, la luminanza non deve essere superiore a 10 cd/mq (candele per mq), a termine dell'art. 3 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2000.
2. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, su statue, monumenti, opere d'arte, fontane monumentali, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.
3. La collocazione di striscioni aventi carattere commerciale è consentita esclusivamente presso la sede dell'attività stessa, in aderenza al fabbricato, o comunque in posizione parallela all'asse stradale, per un periodo massimo di 90 giorni, che possono essere continuativi o intervallati, con durata minima di 30 giorni e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto. La collocazione di striscioni commerciali è consentita in via permanente, solo quando la loro installazione viene eseguita in piazzali privati e solo se si riferiscono a prodotti oggetto di vendita dell'esercizio: in questo caso è necessaria l'autorizzazione comunale, indipendentemente dal formato dello striscione.
4. Le insegne a bandiera poste all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.
5. All'interno del centro abitato, il tempo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a venti secondi quando il mezzo pubblicitario è installato in posizione perpendicolare all'asse stradale, mentre non sono previste limitazioni quando il mezzo è installato parallelamente all'asse stradale.
6. La pubblicità effettuata conto terzi, è autorizzata esclusivamente a ditte abilitate all'esercizio di tale pubblicità, prevedendosi un limite massimo, per anno solare, consentito ad un medesimo soggetto, di cinque impianti relativamente alla cartellonistica stradale; non è consentito, a chiunque non sia abilitato all'esercizio della pubblicità conto terzi, essere intestatario di autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari da cedere in uso a terzi.
7. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 e non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti; la pubblicità fonica di natura commerciale non è consentita nei giorni festivi.
8. E' vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, nonché la loro apposizione sui

tergicristalli dei veicoli. E' invece consentita la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, quando non vi ostino motivi di viabilità o di decoro.

9. In occasione di spettacoli itineranti è, richiesto il versamento di un deposito cauzionale stabilito in € 1.000,00.
10. Non è consentita l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo il perimetro della Villa Comunale, ad eccezione di stendardi per la pubblica affissione istituzionale; non è consentita l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo Via A. Moro.
11. E' vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata, su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche, di autoveicoli speciali di cui all'art. 54 lett. g) del D.Lgs. n. 285/92 e all'art. 203, comma II lett. q) del DPR n.495/92 e di rimorchi (art. 56 D.Lgs. n. 285/92), utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo che sia privata di efficacia. Nel territorio comunale è vietata la sosta dei rimorchi utilizzati per la pubblicità itinerante, quando siano staccati dal veicolo trainante sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche. Qualora ci siano le condizioni di sosta per questi mezzi, essi dovranno essere paragonati agli impianti pubblicitari fissi con le relative richieste di autorizzazione e/o concessione. I suddetti veicoli saranno rimossi qualora siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all'obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità. La pubblicità visiva effettuata sui veicoli di qualsiasi genere, compresi i mezzi speciali cosiddetti "vele" o "posterbus", per conto proprio o altrui, mediante cartelli, manifesti, o altro, è consentita esclusivamente in forma itinerante mediante pagamento della relativa imposta.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Frosinone ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Frosinone alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 45.624 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici per la diffusione dei mezzi pubblicitari e per l'occupazione del suolo, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare. Le percentuali di riduzione tariffaria afferenti e la suddivisione delle zone sono specificate nell' allegato 1 e 2;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa, di cui all'allegato 1, in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria. La tariffa di riferimento viene determinata dal prodotto della tariffa annuale/temporanea con il relativo coefficiente moltiplicatore, come disciplinato dall'allegato 1.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 1 mq e fino a 5 mq;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 5 mq e fino a 8 mq;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 46% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 inferiori a 5 mq;
 - b) 38% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 tra 5 mq e fino a 8 mq;
 - c) 32% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 superiori a 8 mq;
 - d) 100% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 inferiori a 5 mq;
 - e) 66% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 tra 5 mq e fino a 8 mq;
 - f) 50% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 superiori a 8 mq.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva di ogni facciata utilizzata; per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato 1 del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento.
Le tariffe di cui all'allegato 1 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
15. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
16. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

17. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto e per quelli di cui al comma precedente che risultano non utilizzabili in modo permanente. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
18. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
19. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
20. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
21. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
22. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
23. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
24. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
25. Per le occupazioni temporanee, il canone per l'occupazione del suolo è ridotto del 30% se la durata nell'anno è superiore ai quattordici giorni e di ulteriore 50% se la durata dell'occupazione è superiore ai trenta giorni o si verifica con carattere ricorrente. Per le occupazioni relative alla vendita di generi alimentari, effettuata da venditori ambulanti, il canone è ridotto di un ulteriore 50%.
26. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

27. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 del presente regolamento, sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
28. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in due zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato 2.

Articolo 27

Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

1. Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa, la zona ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri:
 - a) Le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici verrà applicata una riduzione della tariffa pari al 50%;
 - b) Occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari prevedano la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario, la riduzione del 50% è applicata a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
 - c) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio da parte dell'ufficio competente di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
 - e) Occupazioni realizzate con passi carrabili;
 - f) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili;
 - g) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
 - h)** Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
 - i) Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

- j) Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte il canone annuale.
- k) Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- l) Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
- m) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

- n) Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
- o) Esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
- p) Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
- q) Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
- r) Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
- s) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
- t) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
- u) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela.

La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

Tale pubblicità è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

- v) Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
- w) Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

L'elenco, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;

- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160 del 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160 del 27.12.2019.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone di cui al punto 2, è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del contribuente, tramite l'autoapplicazione al momento del versamento della sola sanzione pari al 10% dell'importo del canone o della rata dovuti.
4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza

dell'autorizzazione/concessione.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario posto direttamente presso la sede o nelle immediate vicinanze, quando i mezzi sono più di uno, l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento del canone più basso, mentre i restanti mezzi pubblicitari esposti godono della riduzione del 50%;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono o installate nelle pertinenze accessorie della stessa (intendendosi come pertinenza accessoria l'area circoscritta entro 30 metri dal fabbricato ove si svolge l'attività e insistente sullo stesso lato della carreggiata), di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- l) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.
- q) Le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica,
- r) Le occupazioni realizzate su aree pubbliche o aperte al pubblico da box stradali porta contenitori rifiuti, preventivamente autorizzate dall'Ufficio Ambiente e con parere positivo espresso dalla Polizia Locale, con costo totale a carico dei richiedenti, qualora non siano disponibili aree o soluzioni tecniche all'interno delle aree di proprietà;
- s) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, anche se contengono il logo dell'agenzia immobiliare e previa richiesta di autorizzazione;

Articolo 31

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Esclusivamente per l'annualità 2021 il versamento del canone potrà essere effettuato entro il 1 marzo 2021.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09. Esclusivamente per l'annualità 2021 il versamento della prima rata del canone potrà essere effettuato entro il 1 marzo 2021.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 32

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 33

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento del Commercio al Dettaglio su aree Pubbliche.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Frosinone gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 25/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 35

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 36

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del

quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera prevista dall'allegato 1 del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Il canone è determinato considerando metà dei fogli in zona 1 e metà dei fogli in zona 2.

Articolo 37

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.

Articolo 38

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 39

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 1. manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 2. manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 3. manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

4. manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
5. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
6. manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 40

Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, è dovuta la

maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 41

Affissione diretta su spazi privati

1. Le affissioni dirette per conto terzi effettuate da privati su spazi privati, sono consentite su impianti autorizzati posti su suolo privato e pubblico.
2. Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza esclusivamente con l'affissione diretta di manifesti e con il continuo rinnovo degli stessi.
3. Il titolare dell'impianto è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti compreso la pulizia dell'area pertinenziale dello stesso. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro, pulizia e sicurezza, l'ente potrà revocare l'autorizzazione attivando le consequenziali sanzioni.

Articolo 42

Affissioni abusive

4. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
5. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
6. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100 è stabilito in € 10,00 (dieci/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO AFFISSIONI DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SU SPAZI COMUNALI

Articolo 43

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di onoranze funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art. 44.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 44

Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti, sono posizionati sul territorio comunale dotati di apposita cimasa con su scritto "Comune di Frosinone – angolo del ricordo".

Articolo 45

Modalità di affissione e defissione

1. L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di onoranze funebri, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:
 - per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 40 cm di larghezza e 30 cm di altezza;
 - è consentita l'affissione in un numero massimo di 40 manifesti per annuncio;
 - l'affissione degli annunci sull'impianto deve avvenire solo ed esclusivamente con l'uso di colla ad acqua;
 - ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
 - è possibile coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti una volta scaduti i termini di affissione; gli annunci funebri devono essere rimossi entro due giorni dalla celebrazione del

funerale o ricorrenza e/o anniversario;

- gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre;
- devono essere rimossi entro due giorni dalla data di affissione;
- gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi due giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro due giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;
- è consentita l'affissione di un cartello plastificato, delle dimensioni di cui al comma 1, nei pressi dell'abitazione del defunto o in alternativa su supporto amovibile (es. cavalletto) che dovrà essere rimosso al termine del rito funebre.

Articolo 46

Acquisizione spazi pubblici e pagamento del diritto.

1. Le imprese di onoranze funebri che effettuano direttamente l'affissione dei manifesti in trattazione devono provvedere, preventivamente, ad effettuare il versamento sul nodo PagoPA, indicando nella causale i riferimenti dell'annuncio.
2. Per l'esecuzione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, per anniversari e/o ricorrenza, è dovuto al Comune di Frosinone il canone nella seguente misura:
 - per l'affissione di n° 40 manifesti funebri: € 30 (euro trenta);
 - è vietato affiggere oltre n° 40 manifesti funebri per annuncio.
3. Per le affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, eseguite sugli spazi comunali in assenza del pagamento del tributo che costituisce titolo autorizzativo, si applicano le sanzioni stabilite dal Codice della strada, di cui all'art. 23 c. 6 e 11, del D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e del presente regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 47

Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È obbligatorio inserire in calce all'annuncio le seguenti indicazioni: la ditta che esegue il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il

Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.

3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti: deve essere riportata in alternativa una delle seguenti diciture "Servizio funebre effettuato dalla ditta" ovvero "Affissione effettuata da", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

Articolo 48

Sanzioni Amministrative

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 45 e 47 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singolo annuncio, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 1, del d. Lgs n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale;
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune o il suo Concessionario può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 53 e alla copertura dell'affissione effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale o il Concessionario del servizio è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
5. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d. Lgs n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

PARTE QUINTA

REGIME TRANSITORIO E FINALE

Articolo 49

Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.28.

Articolo 50

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.
4. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023.

Tariffe esposizione pubblicitaria – diritti di affissione

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 50,00	Tariffa annuale (permanente)	€ 50,00	€ 35,00

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale
1	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq.	0,69	€ 34,50	0,45	€ 15,75
2	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq	1,025	€ 51,25	0,67	€ 23,45
3	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq	1,255	€ 62,75	1,00	€ 35,00
4	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	1,49	€ 74,50	1,33	€ 46,55
5	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq	Art.25 c.6	€ 50,37	Art.25 c.6	€ 31,50
6	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq	Art.25 c.6	€ 74,83	Art.25 c.6	€ 46,90
7	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq	Art.25 c.6	€ 86,60	Art.25 c.6	€ 58,10
8	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	Art.25 c.6	€ 98,34	Art.25 c.6	€ 69,83
9	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi inf. 30 q.li	1,00	€ 50,00	-	-
10	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi sup. 30 q.li	1,49	€ 74,50	-	-
11	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso motoveicoli	0,50	€ 25,00	-	-
12	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi inf.30 q.li	1,00	€ 50,00	-	-
13	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi sup.30 q.li	1,49	€ 74,50	-	-
14	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq	2,19	€ 109,50	1,00	€ 50,00
15	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi oltre a 1 mq	3,28	€ 164,00	1,49	€ 74,50
16	Diffusione pubblicitaria effettuata con striscioni fino ad 1 mq che attraversano strade o piazze (tariffa per ogni 15 gg fino ad un max di 60 gg)	0,69	€ 34,50	0,45	€ 15,75
17	Diffusione pubblicitaria effettuata con striscioni di superficie tra 1 mq e 5 mq che attraversano strade o piazze (tariffa per ogni 15 gg fino ad un max di 60 gg)	1,025	€ 51,25	0,67	€ 23,45
18	Diffusione pubblicitaria effettuata con striscioni di superficie tra 5 mq e 8 mq che attraversano strade o piazze (tariffa per ogni 15 gg fino ad un max di 60 gg)	1,255	€ 62,75	1,00	€ 35,00
19	Diffusione pubblicitaria effettuata con striscioni di superficie superiore ad 8 mq che attraversano strade o piazze (tariffa per ogni 15 gg fino ad un max di 60 gg)	1,49	€ 74,50	1,33	€ 46,55

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 1,20	Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 1,20	€ 0,84

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa	Tariffa	Coefficiente Tariffa	Tariffa
20	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq (validità 30 gg)	2,85	€ 3,42	1,85	€ 1,55
21	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq (validità 30 gg)	4,27	€ 5,12	2,77	€ 2,33
22	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq (validità 30 gg)	5,23	€ 6,28	4,15	€ 3,49
23	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq (validità 30 gg)	6,20	€ 7,44	5,54	€ 4,65
24	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq (validità 30 gg)	Art.25 c.6	€ 4,98	Art.25 c.6	€ 3,10
25	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq (validità 30 gg)	Art.25 c.6	€ 7,46	Art.25 c.6	€ 4,66
26	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq (validità 30 gg)	Art.25 c.6	€ 8,66	Art.25 c.6	€ 5,79
27	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq (validità 30 gg)	Art.25 c.6	€ 9,82	Art.25 c.6	€ 6,97
28	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pubblicità sonora	17,05	€ 20,46	11,08	€ 9,31
29	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive	5,69	€ 6,83	3,70	€ 3,11
30	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili	-	-	88,54	€ 74,37
31	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati	68,18	€ 81,82	44,27	€ 37,18
32	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio	5,69	€ 6,83	3,70	€ 3,11

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti	Coefficiente Tariffa	Tariffa	Coefficiente Tariffa	Tariffa
33	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 mq 10 gg	2,28	€ 2,74	1,48	€ 1,24
34	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 mq per ulteriori 5 gg	0,68	€ 0,82	0,45	€ 0,38
35	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti oltre 1 mq 10 gg	3,41	€ 4,09	2,22	€ 1,86
36	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti oltre a 1 mq per ulteriori 5 gg	1,03	€ 1,24	0,67	€ 0,56

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dovuta in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorata del		46% per superfici inferiori 5 mq	100% per superfici inferiori 5 mq
		38% per superfici superiori a 5mq e fino a 8 mq	66% per superfici superiori a 5mq e fino a 8 mq
		32% per superfici superiori a 8 mq	50% per superfici superiori a 8 mq

Tariffe occupazione suolo

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 50,00	Tariffa annuale	€ 50,00	€ 35,00

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di occupazione permanente	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
1	Occupazioni in genere	0,70	€ 35,00	0,30	€ 10,50
2	Occupazione soprastanti il suolo	0,14	€ 7,00	0,06	€ 2,10
3	Occupazione sottostanti il suolo	0,07	€ 3,50	0,03	€ 1,05
4	Passi Carrai	0,35	€ 17,50	0,16	€ 5,60
5	Distributori di carburanti	0,21	€ 10,50	0,09	€ 3,15

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 1,20	Tariffa giornaliera	€ 0,84	€ 0,59
	Tariffa mercati e fiere	€ 0,84	€ 0,59

	Tipologia di occupazione temporanea	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
6	Occupazione in genere	2,17	€ 2,60	0,93	€ 0,78
7	Occupazione sottostante il suolo	0,22	€ 0,26	0,10	€ 0,08
8	Occupazione soprastante il suolo	0,44	€ 0,53	0,19	€ 0,16
9	Occupazione Edilizia	1,30	€ 1,56	0,56	€ 0,47
10	Occupazione Pubblici Esercizi	1,09	€ 1,31	0,47	€ 0,39
11	Occupazione commercio ambulante (vendita generi alimentari)	0,36	€ 0,30	-	-
12	Occupazione commercio ambulante	0,26	€ 0,22	-	-
13	Occupazione manifestazioni politico, culturali, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti (vendita generi alimentari)	0,77	€ 0,65	0,47	€ 0,28
14	Occupazione manifestazioni politico, culturali, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti	0,66	€ 0,55	0,32	€ 0,19
15	Occupazione mercati non attrezzati (vendita generi alimentari)	0,77	€ 0,65	0,47	€ 0,28
16	Occupazione mercati non attrezzati	0,66	€ 0,55	0,32	€ 0,19
17	Occupazione mercati attrezzati (vendita generi alimentari)	0,92	€ 0,77	0,54	€ 0,32
18	Occupazione mercati attrezzati	0,81	€ 0,68	0,39	€ 0,23

Esposizione pubblicitaria - elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1:

A) ZONA CENTRO STORICO

V.le Marconi – Via Brighindi – P.zza Gramsci – Via Firenze – V.le Napoli – Via Fosse Ardeatine – Via S. Gerardo - Via Minghetti – P.le Vittorio Veneto – V.le Roma – C.so della Repubblica – L.go S. Antonio – V.le Mazzini – P.zza VI Dicembre – Via De Gasperi – Via Ciamarra – P.zza S. Tommaso D'Aquino – Via Battisti – Via Biondi – P.zza IV Novembre.

B) ZONA SCALO

V.le A. Latina – Via Verdi – Via Vivaldi – Via Corelli - Via Puccini – P.le Kambo – Via Marittima – Via P.L. da Palestrina – Via Tommaso Albinoni (esclusa la zona compresa tra l'incrocio con Via P.L. da Palestrina e il passaggio a livello chiuso) – Via Mascagni – Via Valle Fioretta (da Via Marittima alla confluenza con Via M. Lepini) – Via Don Minzoni – V.le Europa – P.le Europa – Via Palatucci.

C) ZONA CAMPO SPORTIVO

Via Piave – Via F. Calvosa (fino alla confluenza con Via M. Lepini) – Via Mola Vecchia – P.zza Caduti di Via Fani – P.zza Martiri Vallerotonda (compreso lo Stadio Comunale) – Via A. Moro – Via T. Landolfi (dall'incrocio con Via A. Moro alla confluenza con S.S. M. Lepini) – Via Adige – Via Po – Via Tagliamento – Via Isonzo – Via Arno – Via Vado del Tufo (da Liceo Scientifico a rotatoria Via Piave) – Via Fibreno.

D) ZONA DE MATTHAEIS

P.le De Matthaeis – Via M.T. Cicerone – S.S. 6 Casilina – Via Tiburtina – Via G. De Matthaeis – Via M. Mastroianni – Via Maria.

E) ZONA MADONNA DELLA NEVE

P.le Madonna della Neve – via per Fiuggi – Via Madonna della Neve – S.S. 214.

F) ZONA M.LEPINI

Viale Volsci (fino al Km 4.100 dx e fino al Km 4.700 sx) – Tratto e Raccordo Autostradale – V.le Parigi (da Via M. Lepini all'incrocio con V.le Madrid) - Via Michelangelo – Via A. Fabi (fino alla confluenza con Via T. Landolfi) – Via Berna.

G) ZONA CASILINA SUD

S.S. 6 Casilina – Via Gaeta – Variante SS 637 – SS 637.

Tutte le restanti vie e piazze del Comune che non risultano essere ricomprese tra le strade della zona 1, appartengono alla zona 2.

All'interno della percorrenza di una via in zona 1 deve essere ricompresa qualsiasi rotonda, piazza o quant'altro si incontri.

Occupazione suolo - elenco vie e piazze appartenenti alla:

Zona 1:

Vi rientrano le aree all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade comunali: Via A. Fabi intersezione Via Sodine,, Via Cavoni, Via Casilina Nord, Via degli Ernici, Via Colle Cottorino, Viale del Redentore, Via Livio De Carolis, Via per Casamari, Via Maria, Via Caio Mario, Via Ferrarelli, Via San Gerardo, Via Fosse Ardeatine, Viale Napoli, Via Casilina sud, Via Saragat, Via Vetiche, Via Pozzolina, Via Castagnola, Via G. Jacobucci, Via San Giuliano, Via C. Conti, Via delle Rose, Via Selva Casarino, Via delle Centurie, Via Casale, Via A. Fabi intersezione Via Sodine

Zona 2:

Vi rientrano le aree non incluse nella Zona 1.